

Enrico Gagliano
Via Bellini, 8/H
64021 GIULIANOVA (TE)
egagliano@libero.it

Teramo, 15 dicembre 2011

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e Comunitarie
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valorizzazione del paesaggio,
Valutazioni Ambientali

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Via Leonardo da Vinci
67100 L'Aquila (AQ)

Oggetto: Osservazioni su procedura di assoggettabilità a VIA per l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi "Villa Mazzarosa" presentata dalla Medoigas Italia S.p.A.

Nell'introduzione al Rapporto Ambientale redatto dalla Medoigas Italia S.p.a. la stessa fa riferimento alla necessità di dover *"sottoporre alla procedura di verifica di compatibilità ambientale le attività potenzialmente effettuabili all'interno dell'area dell'Istanza di Permesso di Ricerca di idrocarburi gassosi convenzionalmente denominato Villa Mazzarosa, situato nel territorio della provincia di Teramo, per il conferimento del quale è stata rivolta Istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 01.03.2006"*.

Questa restrizione dell'oggetto dell'istanza ai soli idrocarburi gassosi appare del tutto arbitraria. Che di limitazione unilaterale dell'oggetto si tratti lo dimostra l'allegata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a firma del Direttore dell'Ufficio F3 della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 8017 del 9/5/2006, che riferisce ad una istanza di ricerca di idrocarburi sia gassosi sia liquidi e non, come si afferma nell'introduzione al Rapporto, meramente gassosi.

E non avrebbe potuto essere diversamente visto che l'istanza avanzata il 31/3/2006 dalla Società Intergas Più S.r.l. era finalizzata ad ottenere, per l'appunto, un *"permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi"*.

E' lo stesso Proponente a dare prova delle sue reali mire allorquando, a pag. 54 dell'elaborato, sottoparagrafo 3.2.3. (*Aree naturali protette*), così argomenta: *"All'interno dell'area in Istanza per conferimento di Permesso di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Villa Mazzarosa non sono istituite aree naturali protette, di nessun ordine e grado (SIC, ZPS, Parchi Regionali o Nazionali)"*.

Analoga inesattezza era anche contenuta nell'Avviso pubblicato sul B.U.R.A. dell'11/11/2011, in cui, all'oggetto, si cita una *"Istanza di permesso di Ricerca denominato "Villa Mazzarosa". Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma"*.

Quanto appena ha una duplice rilevanza:

- 1) l'incompleta indicazione dell'oggetto fa sì che associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse possano essere indotti ad esprimersi sul progetto della Medoiligas Italia S.op.a. non nella sua interezza (ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi) bensì su un singolo aspetto (ricerca di idrocarburi gassosi) dello stesso. Com'è di tutta evidenza, ciò appare lesivo del diritto ad una corretta informazione ambientale e, quindi, di partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente sancito in ambito comunitario dalla Convenzione di Aarhus;
- 2) la circostanza che il progetto abbia ad oggetto, come sopra evidenziato, anche la ricerca di idrocarburi liquidi fa sì che debba trovare automatica applicazione la legge regionale n. 48 del 9/12/2010 (in particolare, l'art. 1, commi 2, 3 e 4).

Ne consegue che il Comitato di coordinamento regionale – VIA, nell'effettuare la valutazione di impatto ambientale, dovrà muovere dalla presunzione di incompatibilità assoluta della ricerca di idrocarburi liquidi per:

- a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;
- b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42;
- c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico;
- d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia,

approdando, verificato che Medoiligas Italia non può modificare l'oggetto dell'istanza a procedimento in corso, ad un diniego del permesso di ricerca.

In verità, almeno per quanto riguarda "le aree costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali ...", è dato acquisito che operi un divieto assoluto; infatti, il comma 17, art. 6, del d.lgs. 152/2010, recita quanto segue: *"Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare"*.

Come osservato dal Prof. Enzo Di Salvatore in un suo recente saggio, *"stando alla lettera del Codice parrebbe che il divieto di esercizio delle attività relative agli idrocarburi concerna solo le "aree protette marine" e non anche quelle "naturali" regionali. Essa, dunque, non potrebbe riferirsi alla Riserva del Borsacchio. Per più motivi, però, questa lettura non può dirsi convincente: 1) la disposizione del Codice si riferisce ad "aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali" e "regionali": se il divieto riguardasse solo le*

“aree protette marine” il riferimento alle leggi regionali sarebbe del tutto inutile, in quanto le “aree protette marine” sono solo quelle istituite dallo Stato (art. 18, legge n. 394 del 1991); 2) la disposizione del Codice afferma che “sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare”; e la ricerca da parte della Medoilgas non riguarderebbe il mare, ma solo la terraferma. Pur tuttavia, la disposizione del Codice si riferisce anche alle aree “costiere” (ossia: alle aree diverse da quelle marine) e in essa si parla di tutela “all’interno del perimetro” di tali aree (ossia: di aree da tutelare nella loro interezza). Se fosse lecito distinguere tra attività in terraferma e attività in mare, la tutela voluta dalla legge sarebbe per certo vanificata. Per queste ragioni, la conclusione non potrebbe che essere la seguente: il divieto stabilito dal Codice si estende anche alla Riserva naturale del Borsacchio”.

Trattasi di tesi che ci sentiamo di sposare.

Invece, per aree diverse da quelle sopra indicate, la valutazione di compatibilità dovrà tener “..... conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche, sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05”.

Prima ancora di entrare nel merito della valutazione di impatto, corre l’obbligo di rammentare, soprattutto a chi scrive, che il Comitato V.I.A. è chiamato ad esprimersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a)** l’assoggettabilità a V.I.A. è subordinata alla presenza di **possibili** (e dunque non certi) effetti negativi e significativi sull’ambiente (TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957);
- b)** la **semplice possibilità** di un’alterazione negativa sull’ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività (TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341).

Ebbene, contrariamente a quanto asserito dalla Medoilgas Italai S.p.a., si vuol qui dimostrare che le attività di ricerca prospettate nello studio di impatto ambientale redatto dal richiedente, presentano effetti negativi e significativi sull'ambiente e, pertanto, esse attività, ai sensi delle normative vigenti, non possono aver luogo.

Nel merito:

Alle pagine 5 e 6 dello studio, Medoilgas asserisce quanto segue:

*“Lo stralcio della Carta del Piano Regionale Paesistico rappresentato nell’Allegato 3 evidenzia, per ogni ambito all’interno dell’area del permesso di ricerca, le diverse categorie di trasformabilità A questi si è fatto riferimento per l’individuazione di eventuali sensibilità e/o incompatibilità con le attività descritte nel Cap. 2 (Descrizione delle attività). **Da tale esame è scaturito che non sembrano sussistere zone di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica, storica, culturale per le quali tali attività possano creare interferenze significative”.***

Tale affermazione risulta essere generica e non confortata da alcun elemento probatorio e, in quanto tale, porta a conclusioni errate.

E infatti, all’interno dell’area in istanza per conferimento di Permesso di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Villa Mazzarosa si individuano zone di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica, storica e culturale per le quali, diversamente da quanto relazionato dal soggetto richiedente, le attività di ricerca di idrocarburi, sia liquidi sia gassosi, possono creare interferenze significative; in particolare la **“Riserva naturale regionale guidata del Borsacchio”**.

Nel sito ufficiale, la Regione Abruzzo così si esprime: *“... Al di là dei progetti di lottizzazione edilizia che hanno caratterizzato alcune zone dell’area protetta, con numerose polemiche e divisioni all’interno della comunità rosetana e teramana, la riserva del Borsacchio è ancora un giardino fiorito da scoprire lentamente, ultimo baluardo di natura incontaminata in grado di resistere al triste fenomeno dell’avanzata incontrollata e scellerata del cemento che ha devastato la maggior parte del litorale adriatico”.*

La Riserva Naturale Regionale “Borsacchio” è stata istituita con LR n.6 dell’8 febbraio 2005 (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005*).

La legge istitutiva, così come previsto dalla Legge Quadro n.38/96, ne ha definito i confini; la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione; le modalità e i tempi per l’attivazione delle forme di gestione; le norme transitorie di salvaguardia; le direttive ed i tempi per l’elaborazione e l’adozione del piano di assetto naturalistico, del programma di attuazione e del regolamento della riserva.


La Legge Regionale 3 maggio 2006, n.11 ha modificato ed integrato l’art. 69 della Legge Finanziaria Regionale 2005, di istituzione della Riserva del Borsacchio, introducendo alcuni nuovi elementi:

- l’estensione della Riserva è definita in ca. Ha 1100 di superficie;
- i comuni interessati dalla Riserva sono Roseto degli Abruzzi e Giulianova;
- Roseto degli Abruzzi è individuato come il Comune Capofila;
- il divieto di realizzazione di strutture ricettive extraurbane (in tal modo è stato modificato il dettato della lett. r) del comma 19 dell’art.69 della LR 6/2005 che ammetteva tale destinazione, qualora già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti).


La Legge Regionale 9 agosto 2007, n.27 “Disposizioni in materia Ambientale”, è intervenuta all’interno di questo complesso quadro legislativo stabilendo che la LR 11/2006 avrebbe esplicato la propria efficacia dopo l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del “nuovo” perimetro della Riserva.

Con Legge Regionale 34/2007, pubblicata sul BURA Straordinario n.6 del 5.10.2007, è stata definitivamente individuata la perimetrazione della Riserva Regionale Guidata “Borsacchio” e la relativa zonizzazione:

- *Zona A: Conservazione integrale del luogo e del biotopo* (corrispondente a: aree della Foce del Torrente Borsacchio; fascia compresa tra la Foce del Torrente Borsacchio e il Villino Rossi dalla battigia alla linea ferroviaria; fascia di arenile compresa tra il Villino Rossi e la Foce del Tordino; zona limitrofa all’argine sinistro del Fiume Tordino nel territorio del Comune di Giulianova ; zone limitrofe al fosso San Martino e alla cantina Mazzarosa);
- *Zona B: Conservazione dei luoghi e delle colture* (corrispondente a: fascia intermedia tra linea ferroviaria e la SS 16, escluse le citate aree appartenenti alla zona A; aree limitrofe al fiume Tordino, dalla zona dei campeggi alla ferrovia);
- *Zona B1: Recupero e riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture esistenti* (corrispondente agli edifici esistenti tra la ferrovia e la SS 16);
- *Zona C: Ristrutturazione del territorio a scopi turistici, ricettivi e culturali* (corrispondente a: fascia compresa tra la SS 16 e il Formale Mazzarosa, con esclusione delle aree ricomprese nella zona A e nella zona D1);
- *Zona D: Conservazione guidata del territorio, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio* (corrispondente alle zone agricole collinari);
- *Zona D: Conservazione guidata del territorio, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio* (corrispondente alle zone agricole collinari);
- *Zona D1: Aree di rispetto integrale dei fossi e dei corsi d’acqua e delle formazioni geologiche calanchive*;
- *Zona D2: Aree agricole* (corrispondente alle aree insediate lungo il crinale collinare compreso tra il Torrente Borsacchio e il Fosso della Macciotta).



Ebbene, la Riserva Naturale Regionale “Borsacchio” ricade per buona parte all’interno dell’area interessata dall’istanza di ricerca Villa Mazzarosa (v. sovrapposizione cartografica).



Il 31 maggio 2008, il gruppo di progettazione incaricato del P PAN (Piano di assetto Naturalistico) ha consegnato al Comune di Roseto gli elaborati di Piano per l’adozione.

La Riserva: flora, fauna e paesaggio

Secondo Giovanni Pacioni, ordinario di Biologia Vegetale Ambientale ed Applicata, e Gianfranco Pirone, ordinario di Ecologia Vegetale, l'importanza naturalistica e scientifica del segmento costiero della Riserva, con riferimento alle emergenze botaniche, è relativa ai tre livelli di conoscenza della biodiversità vegetale e cioè la flora, la vegetazione e il paesaggio. Per quanto riguarda il primo livello, si sottolineano le numerose prestigiose presenze, che annoverano entità di notevole interesse fitogeografico e conservazionistico.

Le specie vegetali censite lungo il litorale ammontano a circa 120; tra le entità di maggiore importanza si segnalano le seguenti specie molto rare in Abruzzo ed inserite nelle liste rosse come piante gravemente minacciate o vulnerabili: *Polygonum maritimum*, *Spergularia media*, *Medicago marina*, *Linum maritimum* subsp. *maritimum*, *Chamaesyce peplis*, *Calystegia soldanella*, *Verbascum niveum* subsp. *garganicum*, *Limbardia crithmoides* subsp. *crithmoides*, *Pancratium maritimum*, *Iris foetidissima*, *Romulea rollii*, *Erianthus ravennae*.

Con riferimento alla vegetazione, si evidenzia che sono state rilevate 7 comunità vegetali tipiche dei litorali sabbiosi, di cui 4 di interesse comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e precisamente:

- Vegetazione annua delle linee di deposito marine (codice Natura 2000: 1219);
- Pascoli inondati mediterranei (codice Natura 2000: 1410);
- Prati dunali di *Malcolmietalia* (codice Natura 2000: 2239);
- Foreste dunali di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster* (codice Natura 2000: 2270).

L'area è inoltre inserita nella lista internazionale dei "Loci Tipici" in quanto vi è stata rinvenuta una specie nuova per la scienza, denominata *Boletus martaluciae* ed è l'unica stazione adriatica di una importante specie di Coleottero.

La Direttiva Europea 92/43/CEE tutela la biodiversità degli habitat naturali. Anche la Riserva Naturale del Borsacchio conserva i valori naturalistici tutelando alcuni preziosi endemismi delle dune come *Euphorbia terracina* e persino una nuova specie di fungo legata al leccio, il *Boletus martaluciae* Pacioni, 1996. E' sempre il professor Giovanni Pacioni dell'Università dell'Aquila a fornirci una breve descrizione della riserva: "*E' l'unico ambiente costiero della Regione Abruzzo con la serie di vegetazione psammofila, dalla duna pioniera ad un retroduna consolidato con preziosi endemismi vegetali, anche secolari, di Leccio (Quercus ilex) e Pino d'Aleppo (Pinus halepensis). All'interno della superficie non ancora devastata sono state rilevate ben cinque specie di notevole importanza fitogeografica per l'estrema rarefazione lungo la costa dell'intero Adriatico italiano: il "giglio di mare" (Pancratium maritimum), la splendida Calystegia soldanella, Polygonum maritimum, Verbascum niveum garganicum e Iris fetidissima. Tra gli animali presenti stabilmente si annoverano diversi mammiferi roditori ed insettivori e sono molti gli uccelli nidificanti, fra i quali il Fratino, protetto dalla Direttiva 79/409 dell'Unione Europea. Pur nelle ridotte dimensioni l'area rappresenta una importantissima riserva di biodiversità, unico ed ultimo rifugio per numerose specie vegetali, animali e fungine*". Il professor Gianfranco Pirone, illustre botanico dell'Università dell'Aquila, occupandosi del Borsacchio, ha sottolineato: "*la presenza di elementi floristici di particolare importanza fitogeografica in relazione alla loro rarità e, tra i popolamenti vegetali sono meritevoli di attenzione come il nucleo di pineta e viale di lecci a Villa Mazzarosa, i frammenti di olmo-frassino e di pioppo bianco lungo il torrente Borsacchio, i nuclei e filari di roverella della fascia collinare, la vegetazione delle sabbie litoranee. Tutti questi ambienti dovrebbero essere scrupolosamente conservati, anche come serbatoi di germoplasma per futuri, auspicabili interventi di rinaturazione di alvei e altri habitat del territorio comunale*".

La presenza della vita animale nella riserva è ricca di numerosi uccelli legati alle zone umide. Molte specie sono protette dalla Direttiva europea "Uccelli" del 1979. Nella

foce del Tordino ma anche nelle zone limitrofe è facile osservare garzette, aironi bianchi maggiori, piro-piro piccoli e combattenti. Da alcuni anni il monitoraggio condotto dal WWF e dalla Stazione Ornitologica Abruzzese ha evidenziato la presenza nell'area di almeno sei coppie di fratino, un piccolo uccello che nidifica sulla sabbia e che è protetto dalla Convenzione di Berna (sulla conservazione della vita selvatica) e dalla Convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratorie). L'area si segnala poi per la ricchezza della fauna invertebrata con l'unica stazione della costa adriatica di un particolare coleottero Tenebrionide: il *Catomus rotundicollis*.

Per quanto concerne il paesaggio, inteso non solo nell'accezione soggettiva di "veduta", ma caratterizzato soprattutto attraverso i principi ed i metodi delle scienze geobotaniche, si mette in evidenza che i complessi di vegetazione che identificano le sequenze topografiche delle comunità vegetali lungo i litorali sabbiosi sono stati, in Abruzzo, quasi del tutto cancellati dalla disordinata e non pianificata antropizzazione, che ha portato alla banalizzazione di questo importante sistema paesaggistico-ambientale, con conseguente perdita del suo intrinseco significato identitario.

Naturalità e potenzialità della Riserva

Se è vero che la Riserva è interessata da impatti antropici, è anche vero che in Italia non vi sono habitat totalmente naturali. D'altronde anche la Direttiva Habitat si occupa di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, oltre che della flora e della fauna selvatiche.

Nel nostro caso, inoltre, si tratta di habitat a carattere residuale, in via di scomparsa, che vanno quindi protetti in modo rigoroso, al fine di non perdere le ultime vestigia della storia naturale della costa abruzzese.

Infine è fondamentale considerare, nei confronti della Riserva, le potenzialità biologiche del territorio. In tale ottica, anche ambiti attualmente privi di emergenze geobotaniche, purché non interessati da interventi di urbanizzazione irreversibili, costituiscono nel nostro caso preziose e rare occasioni di tutela, in considerazione della elevata capacità di recupero degli ecosistemi costieri litoranei."

Si è già detto in precedenza dell'attenzione posta anche dalla Regione Abruzzo riguardo ad una particolare tutela da accordare dei beni individuati al comma 2, art. 1, della l.r. n. 48/2010, rispetto ad una possibile attività di ricerca di idrocarburi. Essa è tale da porre il Comitato V.I.A. nella condizione di dover valutare sulla base di una presunzione di incompatibilità assoluta se non addirittura in termini di divieto delle attività oggetto d'istanza, anche ai sensi dell'art. 6, comma 17, del d.lgs. 152/2006.

ALTRE AREE

Per quanto concerne le aree di cui all'art.1, comma 3, della l.r. n. 48/2010, la valutazione di compatibilità dovrà tener "..... conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche, sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05".

Protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica

protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05

Nelle colline il carattere agricolo del territorio si mantiene quasi ovunque. In particolare, i versanti collinari del bacino idrografico del Vomano sono caratterizzati dall'orticoltura alternata alla coltivazione di cereali, le colline più interne presentano in prevalenza vigne, mentre le colline dei versanti del Tordino da arboreti da seme. Sono tipici dell'ambiente agricolo i numerosi laghetti disseminati un po' ovunque, costruiti a scopi irrigui.

Produzioni vitivinicole presenti nell'area

Denominazione di Origine Controllata e Garantita Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane"

E' dal 1992 che il Montepulciano d'Abruzzo DOC può avvalersi dell'indicazione della sottozona "Colline Teramane" riferito al vino prodotto nei terreni collinari della provincia di Teramo. Tale riconoscimento è stato la premessa per l'altro di ancor più vasto prestigio: la Denominazione di Origine Controllata e Garantita. A premiare l'impegno e le speranze dei produttori del Teramano giunge, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2002 del parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini, l'ambita promozione.

La DOCG è governata dal Consorzio "Colline Teramane".

Godono della DOCG anche alcune aziende vitivinicole che insistono all'interno del perimetro dell'istanza VILLA MAZZAROSA; tra queste, in particolare:

Azienda Agricola "Mazzarosa De Vincenti"
C.da Borsacchio, 6 – 64026 Roseto degli Abruzzi

Azienda Agricola "Orlandi Contucci Ponno"
Loc. Piana degli Ulivi, 1- 64026 Roseto degli Abruzzi

Produzioni olivicole presenti nell'area

Olio di oliva extravergine Pretuziano delle Colline Teramane DOP

Parte della zona di produzione compresa all'interno dell'area dell'istanza Villa Mazzarosa (art. 3 Reg. CE n. 1491/03: *"Si prosegue fino al ponte sul fosso Calvano a quota 17 e quota 16 (zona industriale di Scerne) fino all'incile del formale sul fiume Vomano. Ripartendo dalla sponda sinistra del Vomano, a quota 20, si segue la strada per Voltarrostro fino a quota 104, quindi, tramite la comunale per Roseto degli Abruzzi fino a quota 28, poi a quota 30, fino a quota 6 del torrente Borsacchio. Da questo si prosegue lungo il formale (canale irriguo) quota 11, strada comunale di Cologna Spiaggia fino al fiume Tordino"*).

Problematiche sismiche ed idrogeologiche

In merito alle problematiche sismiche ed idrogeologiche connesse alle attività di studio, prima, e di ricerca, poi, di idrocarburi nell'area della "Villa Mazzarosa", si rilevano le seguenti criticità:

- 1) Impropria esclusione della valutazione degli impatti determinati dall'intero studio:

Il progetto di ricerca illustrato sommariamente dalla Medoiligas si articola sostanzialmente in tre fasi:

- PRIMA FASE: riprocessamento di vecchie linee sismiche;

- SECONDA FASE: acquisizione di nuovi dati sismici;
- TERZA FASE: eventuale perforazione di un pozzo esplorativo.

Nella prima e nella seconda fase le tecniche applicate sono le seguenti:

- CARICHE DETONANTI: cartucce deflagranti poste in un pozzetto di piccolo diametro;
- MASSE DI VARIE TONNELLATE: appoggiate al suolo e fatte vibrare; oppure montate su trattori, che vengono lasciate cadere sul terreno.

Nello screening nulla riportato sulle tecniche e tecnologie applicate nella terza fase che sono di estremo impatto e che comportano elevati rischi ambientali.

La documentazione presentata da Medoilgas Italia preclude la possibilità di esaminare la fase riguardante l'eventuale perforazione di un pozzo ("Profondità massima stimata del pozzo esplorativo -massimo 3.000 m - area interessata di circa 120x70 m.") e, dunque, non tiene in considerazione gli impatti e le conseguenze che potranno prodursi sul territorio nel caso la ricerca dovesse dare esito positivo.

Ma questo è il meno: a voler essere aderenti al dettato normativo, la possibilità di ricorrere alla perforazione dovrebbe essere esclusa a priori considerato il divieto introdotto dalla legge n. 239 del 2004, come modificata dalla legge n. 99 del 2009 (*"Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma (...) consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi"*).

Non è possibile rimandare la problematica degli impatti finali dell'intero progetto ad un altro studio perché ciò che avverrà nello scenario futuro sarà strettamente connesso ai risultati del presente progetto. Infatti, gli investimenti della ditta proponente vengono fatti in vista dei risultati che si potranno ottenere "dall'intero progetto" e non dai risultati ottenuti nelle prime due fasi che sono invece solo propedeutici al risultato finale. E' difficilmente immaginabile che dopo i costi sostenuti per conseguire un risultato positivo nella ricerca di idrocarburi, possano essere poi negate alla ditta le possibilità di sfruttamento portando a giustificazione delle motivazioni che non erano state prese in considerazione in precedenza, vanificandone così l'investimento già sostenuto fino a quel punto. Queste possibilità devono pertanto essere tutte già ipotizzate ed analizzate nel progetto attuale;

2) Impossibilità della valutazione dei dettagli dei possibili impatti:

La vastità del territorio su cui insiste la richiesta di permesso di ricerca impedisce di analizzare in modo dettagliato gli impatti a seconda delle specificità geologiche e sismiche dei siti interessati. I dettagli di tali impatti inoltre non possono essere valutati anche a causa della mancanza della conoscenza specifica nel progetto attuale della localizzazione delle misurazioni che verranno effettuate. Soltanto uno studio che analizza nel dettaglio le singole zone interessate e che riporta in dettaglio la localizzazione delle misurazioni potrà permettere di effettuare tali valutazioni in modo adeguato;

3) Impatti legati ai metodi di ricerca:


3.1 Così come enunciato dalla stessa Assomineraria nel corso del Convegno Annuale Settore Idrocarburi e Geotermia, svoltosi a Tirrenia nell'ottobre del 2003, *"il primo intervento di riduzione*

d'impatto è la prevenzione. Conoscere bene il territorio già in sede di programmazione del rilievo è la prima forma di riduzione delle possibili perturbazioni ambientali".

Tra i criteri essenziali preventivi per la corretta gestione delle potenziali perturbazioni ambientali legate alla registrazione di dati sismici, Assomineraria indica la Classificazione del territorio per classi di ricettività ambientale del rilievo sismico e, in quest'ambito di valutazione, una "limitata ricettività" nel caso di presenza di contesti territoriali sensibili: falde idriche, aree protette, vincoli, ecc.. Non è forse questo il caso dell'area di intervento in cui Medoilgas Italia vorrebbe operare?

3.2 Il Rapporto, ad esempio, si limita a mere enunciazioni di principio circa la necessità di mitigare gli impatti determinati dalle metodiche di studio e ricerca ma non indica specifici criteri di attenuazione preventiva di potenziali "indesiderate" perturbazioni legate alla registrazione di dati sismici.

3.3 In riferimento all'utilizzo di esplosivo nella prima fase di lavorazione, atteso che il contesto idrogeologico muta in relazione ai punti di indagine prescelti e che gli stessi non sono stati indicati nel Rapporto di Medoilgas Italia, il proponente non ha indicato quali saranno le modalità di posizionamento delle cariche. Questo non consente al lettore di valutare gli effetti della detonazione nel sottosuolo, ad esempio, in relazione alla presenza di falde acquifere ed al possibile rischio di "cross flows".



3.4 Il metodo di ricerca basato sulla sorgente sismica "vibroscis", previsto nella seconda fase del progetto, prevede il montaggio di un vibratore su un pesante autocarro che colpisce il terreno generando un'onda elastica che si propaga nel sottosuolo. Questo sistema può causare danni permanenti al suolo agricolo, che viene compresso. Occorre inoltre tenere conto del consumo di suolo dovuto alla costruzione di strade e alla disposizione sul terreno dei rilevatori: 50 km di linee sismiche significa infatti che gli autocarri martelleranno lungo un per un percorso complessivo di 50 km.



Esempio di “Perturbazione Visibile Indesiderata” dovuta al passaggio su prato naturale di Vibratori in caso di bagnato
(fonte: Convegno Annuale Settore Idrocarburi e Geotermia, Tirrenia 17-18 ottobre 2003
ASSOMINERARIA)

Analoghe considerazioni possono essere formulate anche per il metodo della “massa battente”.

Tutto quanto sopra premesso, si chiede che l’istanza “Villa Mazzarosa” oggetto venga rigettata in toto.

Cordiali saluti.

Enrico Gagliano